REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Venezia

SEZIONE QUARTA CIVILE

La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marco Campagnolo Presidente

dott. Giovanna Sanfratello Consigliere relatore

dott. Gianluca Bordon Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **514/2022** promossa da:

Parte_1 **(C.F.** *C.F._1* **),** con il patrocinio degli avv. [redacted] e, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. [redacted]

[redacted] appellante

contro

CP_1 **(C.F.** *P.IVA_1* **), in persona del legale rappresentante *pro tempore***, con il patrocinio dell'avv. [redacted] e elettivamente domiciliato in [redacted] TREVISO presso lo studio dell'avv. [redacted]

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-057

Oggetto: responsabilità professionale

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

1) In accoglimento del primo motivo di appello, darsi atto che l'ordinanza impugnata disattende immotivatamente ed ingiustamente la CTU espletata in corso di causa laddove quantifica il danno iatrogeno differenziale in misura pari al 38% anziché nella misura del 50% accertata dai CTU; conseguentemente, riformarsi il relativo capo dell'ordinanza condannando l' *CP_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore* a pagare a favore di *Parte_1* la somma di **€ 549.777,54** a titolo di risarcimento del danno iatrogeno (in luogo della minor somma di € 397.861,16 liquidata dalla sentenza impugnata) o la diversa somma, maggiore o minore, che la Corte riterrà di giustizia. **2)** In accoglimento del secondo motivo di appello, riformarsi l'ordinanza impugnata nella parte in cui nega ingiustamente ogni incremento risarcitorio a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale e, per l'effetto, condannarsi l' *Pt_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore* a pagare a favore di *Parte_1* la somma di **€ 274.888,77** (somma corrispondente al 50% di quanto liquidato a titolo di danno iatrogeno differenziale) o la diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia. **3)** In accoglimento del terzo motivo di appello, riformarsi il capo dell'ordinanza che liquida il danno morale in misura pari al 15% del danno iatrogeno differenziale e non nella percentuale massima del 100% prevista dalle Tabelle veneziane di liquidazione del danno non patrimoniale; conseguentemente, condannarsi l' *CP_1* 4 in persona del legale rappresentante *pro tempore* a pagare a favore di *Parte_1* la somma di **€. 610.527,54** a titolo di danno morale (in luogo della minor

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-057

somma di € 59.679,17 liquidata dall'ordinanza impugnata) o la diversa somma, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia. **4)** In accoglimento del quarto motivo di appello, riformarsi l'ordinanza impugnata nella parte in cui rigetta ingiustamente la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per perdita della capacità lavorativa specifica e, per l'effetto, condannarsi l' *CP_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore* a pagare a favore di *Parte_1* l'importo di **€. 284.326,18** (già attualizzato) o, in subordine, nei limiti del 50% di danno iatrogeno concorrente, salvo il diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia.

5) In accoglimento del quinto motivo di appello, in riforma del capo dell'ordinanza impugnata che ha ingiustamente negato ogni risarcimento a titolo di ristoro per le spese di assistenza domiciliare, condannarsi l' *Pt_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore* a pagare a tale titolo a favore di *Parte_1* l'importo di **€. 355.200,00** o la diversa somma, maggiore o minore che si riterrà di giustizia o, in alternativa, condannarsi l' *Pt_2* al pagamento anno per anno di quanto il sig. *[...]* *Pt_1* dovrà sborsare a tale titolo.

6) In accoglimento del sesto motivo di appello, riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui compensa ingiustamente il 50% delle spese di lite e condannarsi per l'effetto l' *Pt_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore* a rifondere integralmente le spese di lite del primo grado e quelle della fase di istruzione preventiva o, in subordine, ridursi la percentuale di compensazione, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente che dichiara di aver anticipato le spese.

In ogni caso. Condannarsi l' *Pt_2* in persona del legale rappresentante *pro tempore* a rifondere integralmente le spese di lite del presente grado d'appello, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente che dichiara di aver anticipato le spese.

Per parte appellata:

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-057

Nel merito:

In via di appello incidentale:

- in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Venezia in data 7.2.2022 e pubblicata in data 10.2.2022 nel giudizio R.G. n. 9628/2018, accogliersi il proposto appello incidentale rideterminando l'importo spettante al signor *Pt_1* a titolo di danno non patrimoniale permanente nella misura di euro 185.849,54 e comunque determinarsi il risarcimento unicamente sulla sola lesione iatrogena coesistente del 38%;

per l'effetto, in ogni caso, condannarsi il signor *Parte_1* a restituire ad *CP_2* l'importo da quest'ultima corrisposto in ossequio alla provvisoria esecutorietà dell'ordinanza resa in primo grado, nella

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-057

misura in cui il medesimo risulterà eccedente rispetto a quanto dovuto al predetto *Pt_1* all'esito del giudizio di impugnazione; il tutto maggiorato degli interessi maturati dal giorno del pagamento al saldo.

Confermarsi per il resto l'ordinanza impugnata.

Sull'impugnazione principale:

Nel merito: rigettarsi in quanto infondato per le ragioni esposte in atti l'appello proposto dal signor *Parte_1* avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Venezia in data 7.2.2022 e pubblicata in data 10.2.2022 nel giudizio R.G. n. 9628/2018; in stretto subordine, ridursi le pretese dell'appellante principale a quanto di diritto e di ragione.

In via di appello incidentale condizionato:

nella denegata ipotesi di accoglimento del secondo e/o terzo motivo d'appello principale, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Venezia in data 7.2.2022 e pubblicata in data 10.2.2022 nel giudizio R.G. n. 9628/2018, accogliersi il proposto appello incidentale condizionato e accertare e dichiarare l'applicabilità ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale dei criteri dettati dalla tabella milanese, e, per l'effetto, liquidarsi il danno non patrimoniale (nella sua componente dinamico relazionale e morale), sulla scorta dei criteri della tabella milanese.

Spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi.

In ogni caso riproposte ex art. 346 c.p.c. tutte le deduzioni, difese, eccezioni e istanze già formulate da *CP_2* *Pt_* negli atti di primo grado.

In ogni caso: con vittoria di spese.

Motivi della decisione

Premesso che:

Persona_1 ha agito nei confronti di dell' *Parte_4* al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 2.699.246,01, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-057

patrimoniali conseguiti ai trattamenti sanitari ricevuti in occasione di una caduta da un ponteggio, occorsagli in data 15.9.2015;

a sostegno della domanda ha allegato di essere stato ricoverato dapprima presso il reparto di rianimazione dell'ospedale di [redacted] e di essere poi stato trasferito, a far data dal 30.9.2015 e fino al 6.11.2015, nel reparto di medicina uomini, subendo in seguito una serie di ulteriori ricoveri, presso gli [redacted] di [redacted] Mestre, ancora [redacted] Treviso e [redacted] fino all'1.6.2017;

il ricorrente ha poi precisato che, fin dal 9.10.2015, gli era stato diagnosticato un infarcimento emorragico della lesione ischemica e uno stato settico da enterococcus faecalis, riscontrata anche presso l'ospedale di [redacted] trattata con terapia antibiotica per 10 giorni e successivamente trascurata, fino alla diagnosi di endocardite, che rendeva necessario, in data 4.4.2017, un intervento di sostituzione della valvola cardiaca della quale già il paziente era portatore;

l'azienda si è costituita, tento nel procedimento instaurato ed art. 696 cp.c., tanto nel successivo procedimento di merito, contestando la fondatezza della domanda;

con ordinanza 702 bis e segg. c.p.c., rep. N. 753 del 10.2.2022 il Tribunale di Venezia ha condannato *CP_1* 4 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 519.000,00, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, ha compensato le spese processuali per la metà, condannando la resistente al pagamento della residua frazione e ponendo a carico di quest'ultima anche le spese di ATP e CTU;

in particolare, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione dell'infezione nosocomiale, nella sua tardiva diagnosi e nell'inadeguato trattamento antibiotico, quale danno iatrogeno e, tenuto conto del fatto che il paziente presentava anche un quadro menomativo di carattere prensile, deambulatorio e neurologico, non connesso causalmente all'infezione nosocomiale, ha riconosciuto il danno iatrogeno nella misura del 38%, su un danno biologico complessivo stimato nell'80%;

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-057

il giudice di primo grado, che ha fatto applicazione delle tabelle veneziane, ha escluso qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale ed ha riconosciuto il danno morale nella misura del 15% del danno biologico;

ha escluso infine tutte le voci di danno patrimoniale;

avverso detta sentenza *Persona_1* ha proposto appello, formulando 6 motivi di gravame;

con il primo motivo ha censurato l'erronea quantificazione del danno iatrogeno, da un lato per la natura troppo esigua della percentuale del 38%, d'altro canto perché, tenuto conto anche della testimonianze acquisite, la misura del danno biologico complessivo avrebbe dovuto essere individuata nell'88% e non già dell'80%;

con il secondo motivo ha lamentato la mancata personalizzazione del danno, allegando che il Tribunale avrebbe sottovalutato lo sconvolgimento della vita conseguito alla vicenda di cui è causa;

con il terzo motivo ha lamentato la natura irrisoria della somma accordata a titolo di risarcimento del danno morale;

con il quarto e il quinto ha censurato il mancato riconoscimento, rispettivamente, delle due voci di danno patrimoniale, ovvero la perdita della capacità lavorativa specifica e i costi per l'assistenza qualificata;

il sesto motivo ha ad oggetto la statuizione sulle spese processuali;

l' *Parte_5* si è costituita proponendo a sua volta un motivo di appello incidentale, avente ad oggetto le modalità di calcolo del danno differenziale;

ha chiesto poi il rigetto dell'impugnazione principale e, per la sola ipotesi di accoglimento del primo e del terzo motivo, (nelle conclusioni sono indicati il secondo ed il terzo motivo, ma l'indicazione appare frutto di refuso, attese le argomentazioni che sorreggono il motivo), ha formulato appello incidentale, chiedendo l'applicazione delle tabelle milanesi;

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-057

Osserva:

il primo ed il terzo motivo di appello principale possono essere esaminati congiuntamente al motivo d'appello incidentale, perché hanno ad oggetto la misura del riconosciuto danno differenziale e il criterio di liquidazione adottato.

Va premesso che, in sede di ATP, i consulenti, nel ravvisare la responsabilità sanitaria in relazione all'infezione nosocomiale contratta dal paziente in occasione delle cure prestate a seguito della caduta dall'alto occorsa il 15.9.2015, avevano ricompreso nel danno iatrogeno non solo l'endocardite conseguente alla sespi sviluppatasi, ma anche l'insulto ischemico insorto il 24.9.2015 e le conseguenti crisi epilettiche che nel tempo si sono presentate; nella relazione depositata il 21.2.2020, hanno poi provveduto ad emendare il dato, sulla scorta dell'epoca in cui si era verificata la sepsi (5.10.2015).

Ciò posto, anche la componente di danno iatrogeno, stimata in sede di ATP nella misura del 60%, è stata ridotta al 50%, in considerazione del fatto che, per la componente di danno di natura neurologica, era stato stimato un danno del 10/15% che, alla luce dei chiarimenti forniti, è stato ricondotto alla componente non iatrogena del danno; in tale prospettiva la doglianza dell'appellante è fondata, nel senso che la riduzione del danno iatrogeno al 38%, a fronte di un'inziale quantificazione nella misura del 60%, non si giustifica, laddove si assuma che il danno neurologico si assesta sul 10/15%, La quantificazione nella misura del 50% appare dunque ragionevole e proporzionata, tanto più ove si considerino anche gli esordi di un'iniziale scadimento della funzionalità renale, anch'esso connesso alla sepsi, pure evidenziato dai CTU.

Non appare invece fondata l'argomentazione che pretenderebbe di quantificare il danno complessivo non già nell'80%, ma nell'88%, posto che detta quantificazione appare del tutto apodittica e priva di riscontro anche alla stregua dell'elaborato peritale integrativo, che non ravvisa alcun aggravamento dei postumi in epoca successiva all'espletamento dell'ATP depositato il 7.6.2018.

Sotto diverso profilo, e con ciò esaminando il motivo di appello incidentale proposto dall'appellata, va detto che la distinzione tra lesioni concorrenti e lesioni coesistenti, ovvero lesioni che , nella fattispecie,

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-057

riguardano la funzione cardiovascolare e non già le altre funzioni compromesse per effetto della caduta e come tali non iatrogene, (funzione prensile, deambulatoria e neurologica), non appare significativa ai fini pretesi dall' *CP_1* ovvero per sostenere che il giudice di primo grado avrebbe dovuto calcolare l'ammontare del danno ponendo come parametro il valore del punto stabilito per un danno biologico pari al 38%. In realtà, il fatto che le lesioni siano tra loro coesistenti, non inficia la considerazione che il danno cagionato dall'errore medico pregiudica non già un soggetto sano, ma un soggetto già affetto da lesioni, nel caso di specie cagionate da un accadimento rispetto al quale non sono ravvisabili responsabilità di terzi, e che avrebbe comunque determinato un pregiudizio all'integrità psicofisica del paziente, le cui condizioni sono risultate invece aggravate proprio per effetto della condotta dei sanitari, sicché il criterio di calcolo secondo il parametro differenziale appare correttamente applicato dal Tribunale.

Tuttavia, e con ciò esaminando l'appello incidentale subordinato, appare meritevole di accoglimento la doglianza avente ad oggetto la scelta delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale.

Sul punto, ricordata l'efficacia cosiddetta paranormativa riconosciuta dalla Suprema Corte alle tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale (cf. Css. Sez. III n. 8884 del 13.5.2020), va pure sottolineato come, nella fattispecie in esame, parte appellata abbia ampiamente motivato, come era suo onere, la doglianza proposta alla stregua della considerazione che, per il caso di accoglimento del primo e terzo motivo, ovvero nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse che il danno differenziale fosse maggiore del 38% e il danno morale fosse riconosciuto in misura superiore al 15%, l'applicazione delle tabelle veneziane condurrebbe al riconoscimento di una somma maggiore a quella che sarebbe liquidata alla stregua delle tabelle milanesi; l'argomentazione non è priva di pregio perché, secondo l'apprezzamento del collegio, non solo, come detto, il danno differenziale va riconosciuto nella misura del 50%, ma, tenuto conto della bipartizione tra danno biologico e danno morale, contemplata nelle tabelle veneziane, quest'ultimo, attesa la complessa vicenda vissuta dall'appellante, la sofferenza che deve presumersi abbia accompagnato il già difficile decorso afferente ai postumi di natura non

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-057

iatrogena, aggravato dai risultati della condotta dei sanitari ai quali si era affidato, la molteplicità dei ricoveri subiti presso plurime strutture e il quadro degli esiti invalidanti, interessanti diverse funzioni, prensile, deambulatoria, neurologica e cardiaca, non potrebbe essere riconosciuto in misura inferiore al 50% del danno biologico. Così argomentando, fermo restando che la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per invalidità temporanea è stata determinata tenendo presente il valore del punto nel suo ammontare massimo, ovvero in euro 150,00 al giorno, importo sostanzialmente sovrapponibile ad euro 149,00 al giorno, previsto dalle tabelle milanesi, quanto al danno biologico l'accoglimento dell'appello principale, applicando le tabelle veneziane, condurrebbe a riconoscere un danno differenziale di euro 488,235,8 (euro 593,069,00 per il danno complessivo – euro 104.833,88 corrispondente ad un danno non iatrogeno del 30%), al quale dovrebbe aggiungersi l'ulteriore somma a tutolo di danno morale, pari ad euro 244.117,9, per un ammontare complessivo di euro 732.353,70, in luogo della somma di euro 457.540,33, liquidata dal Tribunale di Venezia. Diversamente, applicando la tabella di Milano, fondata sulla natura onnicomprensiva del punto, ristoratore tanto del danno biologico che del danno morale (cf. Cass. Sez. III n. 5119 del 17.2.2023), il calcolo differenziale tra il danno complessivo condure a quantificare il risarcimento nella misura di euro 384.548,00 (euro 480.833 corrispondente al danno complessivo al quale va sottratto l'importo di euro 96.285,00 corrispondente al danno di natura non iatrogena del 30%, tenuto conto del valore unitario del punto di euro 8.067,67).

Ciò posto, va ancora esaminato il secondo motivo di gravame, avente ad oggetto la mancata personalizzazione del punto. Come è noto, alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale consolidatosi sul punto, e attesa la vocazione tendenzialmente onnicomprensiva della liquidazione del danno non patrimoniale, adottata secondo i criteri delle tabelle milanesi, in tanto potrà riconoscersi una somma aggiuntiva in quanto dal sinistro siano derivate conseguenze del tutto anomale e peculiari, che riguardino aspetti eccezionali della vita della persona danneggiata e non rientrino nell'ambito della quotidianità; in altri termini, l'interprete deve essere in grado, sempre nell'ambito di una precisa deduzione e della rigorosa prova, di poter enucleare un'irripetibile singolarità, relativa alla sfera

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-057

esistenziale, anche con riferimento all'uso del corpo, che giustifichi il riconoscimento di un quid pluris rispetto alla somma che già assicura il soddisfacimento di tutte le componenti del danno non patrimoniale (Cass. Sez. III n. 28989 dell'11.11.2019, Cass. Sez. III n. 2788 del 31.1.2019, Cass. Sez. III n. 27482 del 30.10.2018, Cass. Sez. III n.24155 del 4.10.2018): alla luce di detto insegnamento, l'appellante ha inteso valorizzare le testimonianze assunte nel giudizio di primo grado, all'udienza del 18.5.2021, ovvero le deposizione dell'ex compagna, sua fisioterapista, dell'amico *Controparte_3* dipintore e del tributarista *Persona_2* , suo zio. Tutti i testi hanno riferito che l'appellante, seppure aveva risentito, dopo l'infortunio, del pregiudizio alla propria integrità fisica, aveva tuttavia avuto un vero e proprio crollo dell'umore dopo l'intervento dell'aprile del 2017, chiudendosi in se stesso e rifiutando la vita di relazione. Reputa il Collegio che tali elementi non costituiscano una conseguenza specifica e individualizzante delle conseguenze dell'accertata responsabilità professionale, ben potendo essere ascritte alla componente del danno morale già ricompresa nel risarcimento riconosciuto. Neppure può essere considerato il pregiudizio alla vita sessuale, da un lato perché alcun riscontro è dato rinvenire in sede di accertamento medico- legale, d'altro canto perché la natura generica della testimonianza resa sul punto non consente di ascrivere il pregiudizio lamentato a fattori oggettivi, diversi dalla complessiva disaffezione alla vita, anch'essa riconducibile al danno morale. Diversamente, è emerso che l'appellante era appassionato di rally, aveva una squadra con la quale gareggiava, aveva vinto molte competizioni, collezionando trofei: alla stregua di tali dati fattuali, ben può considerarsi che l'inevitabile abbandono di questo hobby, al quale l'appellante si dedicava nel tempo libero, costituisca una conseguenza del tutto peculiare rispetto alla normalità delle conseguenze ordinariamente connesse alla perdita dell'integrità fisica, e deve pure aggiungersi che l'impossibilità di proseguire l'attività predetta non va ricondotta unicamente alle lesioni non iatrogene, ma anche alla compromissione della funzionalità cardiaca, in considerazione dell'impegno e della tensione, anche emotiva, che l'attività agonistica richiede. Per tale peculiare conseguenza, unitamente alla considerazione del lungo decorso della patologia conseguita all'errore medico, dal 5.10.2015 fino

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-057

all'intervento del 4.4.2017, alla convalescenza durata fino alla fine dell'anno e alla verosimile apprensione determinata dall'insorgenza di primi sintomi di riduzione della funzionalità renale, reputa la Corte di riconoscere la personalizzazione richiesta della misura del 30 % e quantificare così il risarcimento della relativa voce di danno non patrimoniale in euro 499.912,40 (euro 384.548+ 30%). La sentenza di primo grado, per tale voce, già aveva accordato la somma di euro 457.540,33, alla quale va dunque aggiunta la differenza, che ammonta ad euro 42.372,07. Poiché si verte in tema di danno da invalidità permanente, gli interessi dovranno decorrere dall'epoca in cui è cassata l'invalidità temporanea, la quale, come emerge dalla CTU depositata il 21.2.2020, si è protratta per tutto l'anno 2017. La decorrenza va dunque individuata nel 1.1.2018. In applicazione dei criteri stabiliti dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. 1712/1995), la somma predetta andrà devalutata al 1.1.2018 e rivalutata di anno in anno secondo gli indici *Org–* del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati fino alla presente sentenza, dalla quale decorreranno al tasso legale.

Con il quarto motivo l'appellante lamenta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale sub specie del pregiudizio alla capacità lavorativa specifica.

Sul punto l'elaborato peritale in atti appare esaustivo nell'illustrare come, in relazione all'attività di imprenditore nel settore dell'edilizia, la capacità lavorativa dell'appellante era già stata compromessa in conseguenza delle lesioni di natura non iatrogena preesistenti, laddove la compromissione dell'attività cardiaca, proprio in ragione del carattere coesistente e non concorrente dei postumi riportati dal paziente, non dispiega efficacia causale in relazione al pregiudizio alla capacità lavorativa specifica, non compromettendo comunque la possibilità di svolgere funzioni di tipo sedentario, che non comportino impiego di energia fisica, come salire in altezza, movimentare pesi, condurre mezzi pesanti, mantenere la stazione eretta, attività, tutte, pregiudicate dai deficit alle funzioni prensili, deambulatorie e neurologiche, di natura non iatrogena.

Analoghe considerazioni conducono al rigetto del quinto motivo di appello, avente ad oggetto il mancato riconoscimento delle spese per assistenza continuativa per 24 ore al giorno: pur prescindendo

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-057

dal fatto che, allo stato, lo stesso appellante non ha documentato alcuna spesa per tale titolo, riservandosi di formalizzare l'assunzione di una badante allorquando riceverà la somma dovuta a titolo di risarcimento, (cf. pag. 26 della citazione d'appello), resta insuperabile la considerazione secondo la quale l'assistenza generica, è necessitata non già dagli esiti delle lesioni iatrogene, ma da quelli preesistenti, conseguenti alla caduta dall'alto, sicché la decisione del giudice di primo grado appare immune da censure.

Da ultimo, avuto riguardo alla statuizione sulle spese processuali, va detto che la somma di euro 27.804,00 corrisponde ai parametri medi dello scaglione di valore corrispondente al "decisum" (che non subisce modifiche per effetto della parziale riforma della sentenza appellata) e va dunque riconosciuto per intero all'appellante, che ha visto, anche nel giudizio di primo grado, un parziale accoglimento della domanda risarcitoria. Anche le spese di istruzione preventiva vanno liquidate, secondo lo scaglione di valore corrispondente al "decisum", in euro 2.633,00 per la fase di studio, euro 1.801,00 per la fase introduttiva ed euro 2.893,00 per la fase decisoria per un totale di euro 7.327,00. L'appellante ha non poi documentato in questo grado le spese non imponibili sostenute nel giudizio di primo grado che in astratto andrebbero riconosciute.

Quanto alle spese del presente grado, le stesse vanno liquidate in favore dell'appellante avuto riguardo, ancora una volta, alla misura dell'accoglimento del gravame.

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale, così provvede;

in parziale riforma dell'ordinanza rep. N. 753 del 10.2.2022 del Tribunale di Venezia, condanna

Dall'archivio dell'Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-057

l’ *Controparte_1* al pagamento, in favore di *Persona_1* dell’ulteriore somma di euro 42.372,07, devalutata alla data del 1.1.2018 e rivalutata di anno in anno secondo gli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati fino alla presente pronuncia e con gli interessi di legge dalla presente pronuncia al saldo.

Condanna l’ *Controparte_1* al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, che liquida in euro 7.327,00 per compensi per il procedimento di ATP ed euro 27.804,00 per compensi per il procedimento ex art. 702 bis c.p.c., oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Ferma la statuizione sulle spese di CTU e CTP.

Condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite del grado, che liquida in euro 2.529,00 per spese ed euro 6.946,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Venezia, 5.4.2023

Il Consigliere estensore

dott. Giovanna Sanfratello

Il Presidente

dott. Marco Campagnolo

Osservatorio ICA Italia
osservatorioicaitalia.it

Dall’archivio dell’Osservatorio ICA Italia · osservatorioicaitalia.it/sentenze/hai-057